



Associazione
Guide escursionistiche ambientali
del Piemonte

STATUTO

ASSOCIAZIONE GEA PIEMONTE

Rev. Novembre 2020

Sommario

Art. 1 - Costituzione.....	3
Art. 2 – Scopo e obiettivi	3
Art. 3 – I Soci	3
Art. 4 – Perdita della qualità di Socio	4
Art. 5 – Organi dell’Associazione.....	4
Art. 6 – L’Assemblea dei Soci	4
Art. 7 – Il funzionamento dell’Assemblea	5
Art. 8 – Il Consiglio Direttivo	6
Art. 9 – Il Presidente.....	6
Art. 10 – I Consiglieri	6
Art. 11 – Il Segretario Tesoriere	6
Art. 12 – Il Collegio dei Revisori	7
Art. 13 – Funzionamento del Consiglio Direttivo	7
Art. 14 - Commissioni	8
Art. 15 – Decadenza del Consiglio Direttivo.....	8
Art. 16 – Note sui Soci	8
Art. 17 – Amministrazione	9
Art. 18 - Entrate.....	9
Art. 19 - Bilancio	9
Art. 20 - Sede	9
Art. 21 - Durata	9
Art. 22 – Disposizioni transitorie e finali	10

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione di categoria delle Guide Escursionistiche Ambientali/Compagnatori Naturalistici del Piemonte in sigla GEA PIEMONTE, di seguito denominata Associazione.

Art. 2 – Scopo e obiettivi

L'Associazione ha carattere di rappresentanza professionale, è apartitica e non persegue scopi di lucro.

La finalità primaria dell'Associazione è la promozione della figura professionale della Guida Escursionistica Ambientale/Compagnatore Naturalistico (nel seguito GEA/AN).

Nello specifico, gli obiettivi dell'Associazione sono:

- 1) Riunire in un'unica associazione di categoria tutte le GEA/AN della Regione Piemonte;
- 2) Rappresentare e tutelare i propri aderenti e contribuire allo sviluppo dell'attività professionale della GEA/AN;
- 3) Promuovere e partecipare ad attività istituzionali inerenti alla miglior definizione del profilo professionale della GEA/AN;
- 4) Promuovere con gli Enti preposti corsi di formazione professionale inerenti la figura di GEA/AN e collaborare alla loro realizzazione;
- 5) Partecipare ad attività atte a sviluppare e promuovere una cultura del turismo sostenibile e compatibile con l'ambiente nel territorio della Regione Piemonte;
- 6) Avanzare proposte agli enti pubblici e privati utili agli scopi suddetti;
- 7) Collaborare nel settore del turismo ambientale escursionistico con enti pubblici, consorzi, imprese, associazioni, enti di gestione di parchi e aree protette, mezzi di comunicazione di massa e soggetti in genere sia pubblici che privati;
- 8) Stimolare le GEA/AN a perseguire il tema dell'educazione ambientale;
- 9) Organizzare ogni iniziativa utile al rafforzamento dell'Associazione e al perseguimento dei suoi scopi.

Per il raggiungimento di tali scopi l'Associazione potrà intraprendere e promuovere tutte le iniziative e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria, utile ed opportuna atte a diffondere e promuovere la figura e l'attività della GEA/AN.

L'Associazione potrà altresì associarsi e compartecipare con enti pubblici o privati, altre Associazioni, Consorzi, Aziende e quant'altro al fine di raggiungere gli scopi statutari, ad esclusione di Società per Azioni e/o di capitali.

Art. 3 – I Soci

I Soci dell'Associazione sono accomunati dall'interesse primario e dal coinvolgimento nella professione di AN/GEA.

I Soci sono altresì vincolati all'interesse per le finalità e gli obiettivi dell'Associazione, come indicati nell'art. 2 e all'accettazione del Codice Etico dell'Associazione.

Coloro che intendono diventare Soci dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, fornendo adeguata documentazione eventualmente richiesta. Il Consiglio

Direttivo valuterà l'accettazione entro 30 giorni dalla presentazione e comunicherà al richiedente l'esito della valutazione.

I Soci ordinari sono GEA/AN:

1. che risultino iscritte agli albi provinciali della Regione Piemonte
2. in regolare stato di aggiornamento, secondo le normative vigenti
3. in regola con il tesseramento
4. che dichiarano di attenersi al presente Statuto, al Regolamento, alle deliberazioni degli organi sociali e al Codice Etico dell'Associazione.

Non è richiesto che il Socio sia in attività.

Nel momento in cui un Socio non risulti più iscritto all'Albo provinciale, automaticamente cessa la sua appartenenza all'Associazione e ogni diritto ad essa collegato.

Un socio ordinario che, alla scadenza del periodo di validità della quota associativa, non rinnova l'adesione all'associazione con il versamento della nuova quota, perde lo stato di Socio ordinario e ogni diritto connesso allo stato di Socio.

Possono essere Soci benemeriti i Soci ordinari che si sono distinti per l'impegno verso l'Associazione.

Dal momento in cui ne assume la qualifica, il Socio benemerito non è più tenuto al versamento della quota associativa.

Art. 4 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per:

- 1) dimissioni volontarie, presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
- 2) decadenza, per mancanza dei requisiti di cui all'Art. 3
- 3) decadenza per morosità, ai sensi dell'Art. 3
- 4) espulsione per violazione del Codice Etico

Nei casi descritti ai punti 1), 2) e 3) la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Nel caso 4) la decadenza è deliberata dall'Assemblea dei Soci. Avverso alla decisione di espulsione è ammesso il ricorso, da presentare per iscritto all'Assemblea dei Soci stessa.

Art. 5 – Organi dell'Associazione

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- 1) L'Assemblea dei Soci
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 6 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo dell'Associazione ed è formata da tutti i Soci.

Tutti i Soci che hanno diritto di partecipare all'Assemblea hanno facoltà di parola; solo i Soci ordinari e i Soci benemeriti hanno diritto di voto.

L'Assemblea dei Soci, convocata in forma ordinaria, ha il compito di:

- 1) proporre, discutere ed approvare le linee generali del programma di attività;

- 2) eleggere il Consiglio Direttivo;
- 3) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 4) approvare i bilanci;
- 5) approvare i Regolamenti interni;
- 6) deliberare su:
 - a. l'adozione del Codice Etico;
 - b. l'adesione dell'Associazione ad Enti ed Associazioni;
 - c. l'importo delle quote associative;
 - d. i limiti indicativi per le spese correnti ordinarie;
 - e. l'istituzione di sedi e uffici in ogni località italiana ed europea;
 - f. gli investimenti patrimoniali, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - g. le prestazioni di servizi a Soci e terzi;
 - h. l'espulsione dei soci.

L'Assemblea dei Soci, convocata in forma straordinaria, ha il compito di deliberare in merito:

- 7) alle modifiche allo Statuto
- 8) allo scioglimento della Associazione.

Art. 7 – Il funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci ordinaria è convocata dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, dalla Presidenza o da un quinto degli associati con richiesta scritta e motivata. La convocazione avviene in forma di lettera o messaggio di posta elettronica o con qualunque altro mezzo di cui si possa avere riscontro, con la descrizione dell'ordine del giorno, inviati ad ogni socio almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'incontro.

Un socio ordinario assente può delegare un altro socio ordinario. Ciascun socio ordinario ha un solo voto e può rappresentare non più di un altro socio, con voto congiunto. Le deleghe devono essere conservate tra gli atti sociali. Non possono essere delegati i componenti del Consiglio Direttivo ed eventuali dipendenti dell'Associazione.

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci ordinaria è validamente costituita con la presenza, anche in delega, della maggioranza dei Soci ordinari; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione può avvenire mezz'ora dopo la prima.

Essa delibera a maggioranza semplice.

L'Assemblea dei Soci straordinaria può essere convocata dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o dalla maggioranza dei Soci ordinari, con le stesse modalità e i tempi dell'Assemblea ordinaria. Risulta validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. Essa delibera a maggioranza dei tre quarti dei presenti aventi diritto. Non è ammessa la delega.

L'Assemblea dei Soci è presieduta da un socio nominato di volta in volta dall'Assemblea.

Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, il Presidente nominerà una commissione tra i Soci ordinari presenti, ai fini della gestione dello spoglio delle schede.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione operativa dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri (detti nel seguito Consiglieri) eletti tra i Soci ordinari dall'Assemblea dei Soci; l'Assemblea dei Soci delibera sul numero di membri di cui è costituito.

Il Consiglio Direttivo durante la sua prima riunione elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Tesoriere. La carica di Segretario Tesoriere è incompatibile con quella di Presidente, di VicePresidente e di Revisore dei Conti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli, previa delibera del Consiglio Direttivo, ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, accertata e dichiarata dal Consiglio Direttivo, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 10 – I Consiglieri

I Consiglieri dell'Associazione sono Soci ordinari regolarmente iscritti alla data dell'elezione.

E' previsto un numero minimo di tre consiglieri. Qualora venga a mancare un consigliere, il Consiglio provvede a sostituirlo scorrendo la lista dei candidati votati ma non eletti; in assenza di candidati validamente eletti, il Consiglio può procedere mediante cooptazione ai sensi del Codice Civile. Il Consigliere cooptato resta in carica fino alla prima Assemblea dei Soci.

Il Consigliere che non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decade dall'incarico.

Tutte le cariche sono onorifiche e volontarie e vengono svolte a titolo gratuito. E' previsto il solo rimborso documentato delle spese sostenute, e preventivamente autorizzate, per conto e nell'interesse dell'Associazione (nei limiti di quanto eventualmente deliberato dall'Assemblea dei Soci).

Art. 11 – Il Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere:

- 1) è responsabile dei registri e dei documenti che riguardano l'amministrazione dell'Associazione;
- 2) redige i verbali delle riunioni;
- 3) tiene la corrispondenza per conto dell'Associazione;
- 4) è depositario del fondo-cassa dell'Associazione, può riscuotere quote e contributi e rilascia le relative ricevute;

- 5) prepara i bilanci annuali, che vengono condivisi con il Consiglio prima dell'eventuale controllo da parte dei Revisori dei Conti e della presentazione all'Assemblea dei Soci.

Art. 12 – Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da tre persone, anche non iscritte all'Associazione.

La nomina e la composizione del Collegio dei Revisori è deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di Consigliere.

Il Collegio dei Revisori è incaricato di esaminare tutti i documenti finanziari dell'Associazione e di riferirne ai Soci in sede di Assemblea dei Soci almeno una volta all'anno, redigendo una relazione a consuntivo delle verifiche effettuate. Detta relazione deve essere redatta in forma scritta e conservata tra i documenti dell'Associazione.

Art. 13 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione organizzata dell'Associazione in conformità delle leggi e dello statuto.

Ad esso sono riconosciute tutte le attribuzioni e le facoltà per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi sociali e per la direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- 1) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) propone all'Assemblea dei Soci le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- 3) relaziona all'Assemblea dei Soci sull'attività svolta e sul programma;
- 4) esamina e delibera sull'ammissione e sulla sospensione dei Soci, ai sensi dell'Art. 16;
- 5) propone all'Assemblea dei Soci l'importo delle quote annue di associazione;
- 6) propone all'Assemblea dei Soci in merito agli investimenti patrimoniali;
- 7) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei Soci;
- 8) propone all'Assemblea dei Soci le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- 9) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con terzi, a norma del presente Statuto;
- 10) assume e licenzia eventuale personale dipendente dall'Associazione, fissando mansioni e retribuzioni ed emanando ogni provvedimento a riguardo;
- 11) propone l'istituzione di sedi e uffici;
- 12) redige, su iniziativa propria o per incarico dell'Assemblea dei Soci, i regolamenti interni e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario su iniziativa del Presidente oppure su richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione potrà essere fatta con qualunque mezzo di comunicazione, purché si possa comprovarne l'avvenuta esecuzione. Il Presidente cura la tempestiva definizione dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza. In caso di parità, prevale la posizione del Presidente.

Il Segretario Tesoriere redige il verbale di ogni riunione consiliare ed il verbale deve essere controfirmato dal Presidente.

Art. 14 - Commissioni

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di Commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso e di cui potranno far parte anche non soci.

Art. 15 – Decadenza del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere decade per dimissioni o per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

Nel caso di mancanza di attività del Consiglio Direttivo per sei mesi, il Direttivo stesso decade per inattività ed il Presidente decaduto è obbligatoriamente tenuto a convocare un'Assemblea dei Soci per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni, scadenza di termini o inattività.

Art. 16 – Note sui Soci

Il Socio può rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, in forma scritta.

I Soci possono essere espulsi o sospesi per i seguenti motivi:

- 1) quando non ottemperino alle disposizioni del seguente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- 2) quando, in qualunque modo, arrechino danno materiale e/o morale all'Associazione e alla figura professionale della GEA/AN
- 3) quando esiste evidenza di una infrazione al Codice Etico dell'Associazione

Il provvedimento di sospensione è temporaneo ed è deciso dal Consiglio Direttivo, che ne dà avviso formalmente al Socio, e informa l'Assemblea dei Soci.

Un socio sospeso, durante il periodo di sospensione perde il diritto di voto in Assemblea dei Soci, mantenendo ogni altro diritto legato allo status di socio. Il Socio sospeso può presentare all'Assemblea dei Soci domanda di riammissione motivata; l'Assemblea dei Soci delibera in merito durante la prima assemblea.

Il provvedimento di espulsione è deciso dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

I Soci che cessano di far parte dell'Associazione non potranno avanzare nessun tipo di richiesta sul patrimonio sociale, salvo che per eventuali crediti per rimborsi spese, prestiti o anticipi di pagamento comunque in precedenza deliberati.

Art. 17 – Amministrazione

I conti correnti bancari intestati all'Associazione sono gestiti dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere, secondo le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente in carica e il Vicepresidente detengono il potere di firma disgiunta sui conti correnti bancari aperti.

Il Segretario-Tesoriere è incaricato della spunta dei conti correnti a scopo di verifica.

Le quote associative sono annuali e devono essere corrisposte e versate dai soci entro la data di rinnovo prevista.

Art. 18 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono date da:

- le quote associative
- i contributi di enti pubblici e privati
- sovvenzioni, liberalità e lasciti di associati o terzi
- da sponsorizzazioni

Il patrimonio è costituito da beni immobili e mobili. L'eventuale alienazione è stabilita con delibera dell'Assemblea dei Soci.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione.

Le spese che superano i limiti previsti devono essere approvate preventivamente dal Consiglio Direttivo che ne farà adeguata relazione all'Assemblea dei Soci.

Art. 19 - Bilancio

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; deve essere redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione entro i termini di legge.

In caso di mancata approvazione, il Consiglio Direttivo convoca nuovamente l'Assemblea dei Soci entro venti giorni.

Art. 20 - Sede

La sede dell'Associazione è ubicata presso: Latteria Turnaria - Vicolo XI 28802 Mergozzo (VB).

Potranno essere istituite altre sedi secondarie, uffici, recapiti e rappresentanze anche al di fuori del territorio regionale.

Art. 21 - Durata

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre dell'anno 2050 (duemilacinquanta). Tale data potrà essere prorogata con delibera assembleare nei termini di legge.

In caso di cessazione dell'attività dell'Associazione, per scadenza o scioglimento, l'eventuale residuo attivo sarà devoluto in opere di promozione culturale, atte alla salvaguardia del territorio.

I soggetti beneficiari saranno individuati nell'ambito dell'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le norme del Codice Civile italiano e le disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia.